



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

Responsabile di settore Sandro PIERONI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 13368 del 07-08-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14031 - Data adozione: 10/09/2020

Oggetto: Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Proroga periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi fino al 25 settembre 2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/09/2020

Numero interno di proposta: 2020AD015815

IL DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;
- il Piano AIB 2019-2021, approvato con DGR n. 564/2019, che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, al punto 9 definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

- che per gran parte del territorio regionale, il modello previsionale indica attualmente condizioni di alto rischio per l'innescio e propagazione degli incendi boschivi;
- che la tendenza meteo elaborata dal Consorzio LaMMA, a partire da sabato 12 settembre indica un periodo caratterizzato da tempo stabile e soleggiato con temperature nel complesso intorno alle medie del periodo;

DECRETA

- di prorogare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale fino al 25 settembre 2020 compreso.
- di dare, altresì atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE